



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 168/14
Lussemburgo, 10 dicembre 2014

Sentenza nella causa T-90/11
Ordre national des pharmaciens e a. / Commissione

Il Tribunale conferma che l'Ordine nazionale francese dei farmacisti ha ristretto la concorrenza nel mercato delle analisi di biologia medica

Tuttavia, il Tribunale riduce l'ammenda inflitta dalla Commissione da EUR 5 milioni a EUR 4,75 milioni

Lo Stato francese ha delegato all'Ordre national des pharmaciens (Ordine nazionale dei farmacisti, ONP), tra l'altro, il compito di contribuire a promuovere la sanità pubblica e la qualità delle cure, in particolare la sicurezza degli atti professionali. In Francia, la biologia medica è principalmente esercitata da farmacisti, il che spiega il ruolo preponderante dell'ONP in tale settore. Le analisi di biologia medica possono essere effettuate soltanto nei laboratori di analisi di biologia medica.

La Labco, un gruppo europeo di laboratori che opera in Francia e in vari altri paesi europei, nel 2007 ha presentato alla Commissione una denuncia. Essa riguardava alcune decisioni assunte dall'Ordine¹ al fine di frenare lo sviluppo della Labco e limitare la sua capacità di fare concorrenza ad altri laboratori nel mercato delle analisi di biologia medica. In esito al procedimento, la Commissione ha considerato che l'Ordine aveva ristretto la concorrenza impedendo ai gruppi di laboratori di svilupparsi e tentando di imporre un prezzo minimo nel mercato francese delle analisi di biologia medica. Ha quindi condannato l'Ordine a un'ammenda di cinque milioni di euro. Quest'ultimo ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione della Commissione o, in subordine, di ridurre l'ammenda.

Con la sentenza odierna, il **Tribunale conferma la decisione della Commissione, ma riduce l'ammenda da EUR 5 milioni a EUR 4,75 milioni.**

In risposta all'argomento secondo cui l'azione dell'Ordine era l'azione di un'autorità pubblica, che esulava dalle regole di concorrenza ed era giustificata dalla tutela della sanità pubblica, il Tribunale dichiara che, se è vero che un'attività che rientra nell'esercizio di prerogative dei pubblici poteri esula dall'applicazione delle regole di concorrenza², l'Ordine non dispone di poteri regolamentari e raggruppa farmacisti di cui almeno alcuni esercitano un'attività economica e possono essere qualificati come imprese. Al riguardo, il Tribunale rileva che, per quanto concerne i comportamenti contestati, l'Ordine non poteva asserire di agire come una semplice estensione del potere delle autorità pubbliche e non era legittimato a estendere l'ambito di tutela legale al fine di tutelare l'interesse di un gruppo, considerato che il legislatore nazionale ha fissato i limiti della tutela offerta e ha lasciato la possibilità di una certa concorrenza. Alla luce di tali circostanze, il Tribunale dichiara che **ai comportamenti restrittivi dell'Ordine presi in considerazione dalla Commissione si applicano effettivamente le regole di concorrenza dell'Unione.**

Per quanto concerne più precisamente il **comportamento diretto a impedire ai gruppi di laboratori di svilupparsi in Francia**, il Tribunale considera che la Commissione ha correttamente esaminato il carattere restrittivo delle diverse misure adottate dall'Ordine. Infatti, quest'ultimo, al fine di diminuire il rischio concorrenziale che lo sviluppo di gruppi di laboratori costituisce per i numerosi piccoli laboratori attivi nel mercato, ha cercato di ostacolare, in più modi, la

¹ Per «Ordine» si intendono l'ONP nonché i suoi organi decisionali, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei farmacisti e il Consiglio centrale della Sezione G dell'Ordine dei farmacisti..

² Sentenza della Corte del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (causa [C-309/99](#), v. anche comunicato stampa [n. 15/2002](#)).

partecipazione di gruppi al capitale dei laboratori. In tal senso, l'Ordine ha sistematicamente scelto di imporre l'interpretazione della legge più sfavorevole all'apertura del mercato ai gruppi di laboratori e si è opposto a costruzioni giuridiche pur conformi alla legge. Peraltro, l'Ordine ha violato la legge francese richiedendo la comunicazione di determinati documenti o subordinando la produzione di effetti delle modifiche strutturali delle società che gestiscono laboratori all'ottenimento di decreti prefettizi e a un'iscrizione all'albo dell'ordine. Infine, ostacolando le attività economiche dei professionisti attivi nel mercato o impedendo ai capitali esterni di investire nel mercato, l'Ordine ha limitato o controllato la produzione, lo sviluppo tecnico e gli investimenti.

Per quanto riguarda la **politica del prezzo minimo praticata dall'Ordine**, il Tribunale conferma l'analisi della Commissione secondo cui il comportamento dell'Ordine ha avuto ad oggetto l'imposizione di un prezzo minimo di mercato vietando, a partire dal 2005, la concessione di sconti da parte dei laboratori oltre la soglia massima del 10%. Il Tribunale osserva che la Commissione ha correttamente interpretato il quadro giuridico applicabile, che ben consente ai laboratori, contrariamente alle regole imposte dall'Ordine, di concedere liberamente riduzioni sui prezzi dei servizi di analisi di biologia medica nell'ambito di convenzioni o contratti di collaborazione conclusi tra i laboratori o con gli istituti ospedalieri. Come la Commissione, il Tribunale constata che il comportamento dell'Ordine in materia di sconti non rientra in una semplice applicazione della legge, considerato che l'Ordine ha oltrepassato più volte i limiti del suo compito legale per imporre la propria interpretazione economica della legge. Infine, il Tribunale sottolinea che la Commissione si è basata su prove documentali sufficienti per dichiarare la sussistenza di un'infrazione per oggetto consistente in un accordo orizzontale sui prezzi, prove che dimostrano infatti che l'Ordine ha fissato, per gli attori del mercato, un livello massimo di sconti del 10% rispetto al prezzo di rimborso convenzionale, mentre la legge autorizzava i laboratori a praticare prezzi inferiori.

Pur confermando la decisione della Commissione, **il Tribunale riduce, tuttavia, l'ammenda inflitta all'Ordine da EUR 5 milioni a EUR 4,75 milioni**. Il Tribunale rileva infatti l'esistenza di una circolare che poteva indurre l'Ordine a pensare che un'autorizzazione prefettizia fosse necessaria in determinati casi di modifiche strutturali delle società che gestiscono laboratori. La Commissione avrebbe, quindi, dovuto riconoscere l'esistenza di una circostanza attenuante, fermo restando che l'errore della Commissione riguarda solo un aspetto particolare del comportamento dell'Ordine diretto a impedire lo sviluppo dei gruppi di laboratori. Alla luce di tali circostanze, il Tribunale ritiene appropriata una riduzione dell'ammenda di EUR 250 000.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106